



Ministero dell'istruzione e del merito



ISTITUTO COMPrensivo STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE
"GIACOMO GAGLIONE"

Ai genitori
A tutto il personale scolastico

Oggetto: Covid a scuola, nuove regole

Cambiano le regole anti Covid anche per la scuola: le nuove disposizioni della circolare del Ministero della salute del 31 dicembre prevedono una riduzione del periodo di isolamento e autosorveglianza.

In caso di positività al Covid:

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare;
- Per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
- Per i casi in soggetti immunodepressi, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

In ogni caso è obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di mascherine FFP2 fino al decimo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici).

La circolare n. 51961 del Ministero della Salute (che si Allega) raccomanda di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

Contatti stretti e autosorveglianza

Se si è contatti stretti di un caso Covid si applica il regime dell'autosorveglianza e quindi è obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, la circolare raccomanda l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare.

Chi va considerato contatto stretto? Si considera contatto stretto il positivo entro 48 ore da sintomi o tampone.

Sintomatologia: andare o no a scuola?

Resta valida la regola per cui se si ha temperatura corporea pari o superiore a 37,5° non ci si può recare a scuola.

Se si presentano sintomi di lieve entità, senza febbre, si può invece andare a scuola indossando la mascherina chirurgica o FFP2 dai 6 anni in su.

"Nei bambini – scriveva il Ministero nel vademecum di inizio anno scolastico – la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre".

Per facilitare l'applicazione delle nuove regole, ecco lo schema:

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

Presidenza: 0823 830 494 Segreteria: 0823 516 218
C.M.: CEIC83000V C.F.: 80103200616
C.U.: UFO76N

e-mail: ceic83000v@istruzione.it
pec: ceic83000v@pec.istruzione.it
sito web: www.icgaglionecapodrise.edu.it



Le Nuove Regole anti Covid-19 per la Scuola



SE SONO POSITIVO

al tampone antigenico rapido o molecolare



- se sono asintomatico o senza sintomi da 2 giorni:** 5 giorni di isolamento con rientro senza tampone
- se sono sempre stato asintomatico:** l'isolamento si conclude anche prima dei 5 giorni con tampone antigenico o molecolare negativo
- se provengo dalla Repubblica Popolare Cinese:** isolamento di 5 giorni più tampone antigenico o molecolare negativo
- se sono soggetto immunodepresso:** isolamento di 5 giorni più tampone antigenico o molecolare negativo

ATTENZIONE!

- è obbligatorio, al termine dell'isolamento l'uso della mascherina FFP2 fino al decimo giorno dall'inizio dei sintomi o dal primo test positivo:
- è raccomandato evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati
- queste precauzioni possono essere interrotte in caso di test molecolare o antigenico negativo

SE SONO CONTATTO STRETTO DI CASO

AUTOSORVEGLIANZA E MASCHERINA FFP2 PER 5 GIORNI

per tutti i compagni (a partire dai 6 anni) e per il personale scolastico



SE SI PRESENTANO SINTOMI:

- Faccio **UN TAMPONE** antigenico o molecolare.
- Se il tampone è **NEGATIVO**, ma persistono i sintomi, il test va ripetuto al quinto giorno successivo all'ultimo contatto con il soggetto positivo.
- Se il tampone è **POSITIVO** vado in isolamento.



Al momento il Ministero dell'Istruzione non ha ancora diramato una nota aggiornata con le ultime indicazioni del Ministero della Salute.

Il Dirigente scolastico
Dott. Pietro Bizzarro
(Firmato Digitalmente)



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero del Turismo
ufficiodigabinetto.turismo@pec.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione e del Merito
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di
Frontiera LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
e-mail segreteria: salute@chiesacattolica.it
e-mail direttore: m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FNOVI Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
info@fnovi.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani

posta@pec.fofi.it

FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere)

e-mail Pec: fiaso@pec.it

e-mail segreteria: info@fiaso.it

FEDERSANITÀ Confederazione delle Federsanità Anci regionali

E-mail: info@federsanita.it

E-mail Pec: federsanita@pec.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF

SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
federazione@pec.tsrn.org

Istituti Zooprofilattici Sperimentali

www.izsmportici.it

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS

srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità

protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS “Lazzaro Spallanzani”

direzione generale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)

fondazione cirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)

inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)

fism.pec@legalmail.it

Confartigianato

presidenza@confartigianato.it

CONFCOMMERCIO

confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC

protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA

ufficiogruppi@trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA

italo@pec.ntvspa.it

Direzione Sanità RFI Gruppo FS italiane

Via Pigafetta 3 00154 Roma

Direzione Generale Programmazione Sanitaria DGPROGS
SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali

segreteria@simit.org

AMCLI - Associazione microbiologi Clinici italiani

segreteriaamcli@amcli.it

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus) Via Santa Maria della Grotticella 65/B 01100 Viterbo

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI)

siti@pec-legal.it

Ordine Nazionale dei Biologi

protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori -

PRESIDENTE presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva

siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

AGENAS

agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI

segreteria@pec.chimici.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia

segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità - Direzione Regionale Prevenzione

Coordinamento Interregionale della Prevenzione (CIP)

francesca.russo@regione.veneto.it

coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

Confederazione cooperative italiane (Confcooperative)

segreteria@confcooperative.it

sanita@confcooperative.it

Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia

uccv_covid19@pec.governo.it

OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

Tenendo conto della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00209) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022)” che modifica il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19”,

facendo seguito alle Circolari:

- n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”,
- n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”,
- e n. 0037615 del 31/08/2022 “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”,

tenendo conto dell’Ordinanza 28 dicembre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina. (22A07435) (G.U. Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022),

e considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di caso COVID-19.

CASI CONFERMATI

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono sempre stati **asintomatici** e per coloro che **non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni**, l’isolamento potrà terminare dopo **5 giorni** dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, **a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare**;

Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;

- Per i casi in **soggetti immunodepressi**, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente **a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo**.
- Per gli **operatori sanitari**, se asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare **non appena** un test antigenico o molecolare risulti negativo.
- **I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese** nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

E' obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 **fino al 10mo giorno** dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI DI CASO

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al **quinto giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Gli **operatori sanitari** devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un caso confermato.

II DIRETTORE GENERALE

*f.to Dott. Giovanni Rezza

Per Direttore dell'Ufficio 05 Dott. Francesco Maraglino t.a.

Monica Sane Schepisi

Referenti/Responsabili del procedimento:

Alessia D'Alisera

Anna Caraglia

Federica Ferraro

Alessia Mammone

Sabrina Valle

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"*



Ministero della Salute



Ministero dell'Istruzione



**Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle
infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione
e di formazione per l'anno scolastico 2022 -2023**



Ministero dell'Istruzione

Premessa

Nel 2022 il contrasto al Sars CoV-2 è cambiato:

- ✓ Da strategie di **contrasto della diffusione dell'infezione** si è passati, infatti, a **strategie di mitigazione**
- ✓ L'obiettivo perseguito è **contenere l'impatto negativo** dell'epidemia sulla salute pubblica

per la Scuola...

È opportuno:

- ✓ definire un insieme di **misure di prevenzione di base** da attuare sin dall'avvio dell'anno scolastico
- ✓ individuare **ulteriori possibili misure** da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e proteggere i lavoratori, la popolazione scolastica e le relative famiglie



Premessa

Indicazioni di riferimento (1/2)

Sono disponibili **indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni** da Sars-CoV-2, differenziate come riportato di seguito.



Servizi educativi per l'infanzia

gestiti dagli enti locali, da altri enti pubblici o dai privati e scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata



Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia

A.S. 2022 -2023

Pubblicate il 12/8/2022, <https://www.iss.it/web/guest/primo-piano>



Tutte le istituzioni scolastiche del I e II ciclo

ivi comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (le FP), nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.



Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico

A.S. 2022 -2023

Pubblicate il 05/8/2022, <https://www.iss.it/web/guest/primo-piano>

Nei documenti suddetti sono riportate in tabella 1, le misure non farmacologiche di prevenzione di base per il prossimo anno scolastico, mentre in tabella 2 sono indicate ulteriori misure che potrebbero essere implementate, singole o associate, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale su disposizione delle autorità sanitarie.

Premessa

Indicazioni di riferimento (2/2)

Le indicazioni sono finalizzate a:

- ✓ Garantire la frequenza scolastica **in presenza**
- ✓ Prevedere il **minimo impatto delle misure** di mitigazione sulle attività scolastiche

Le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ma rappresentano anche uno **strumento utile per prevenire altre malattie infettive**, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di **ambienti di apprendimento sani e sicuri**.



Per i bambini con fragilità, è opportuno **promuovere e rafforzare le misure di prevenzione** predisposte e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio



Per gli alunni con fragilità, al fine di **garantire la didattica in presenza e in sicurezza**, è opportuno prevedere l'utilizzo di **dispositivi di protezione** delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio

TABELLA 1

Misure di prevenzione non farmacologiche di base da applicare sin dall'inizio dell'anno scolastico

Misure di prevenzione

Permanenza a scuola

La **permanenza a scuola** degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati:

**SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE
CON COVID-19**

**TEMPERATURA CORPOREA
SUPERIORE A 37,5°C**

**TEST DIAGNOSTICO PER LA
RICERCA DI SARS-CoV-2
POSITIVO**

Ad esempio:

- Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria
- Vomito
- Diarrea
- Perdita del gusto
- Perdita dell'olfatto
- Cefalea intensa



È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre?



Sì, in quanto nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è **condizione frequente** e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre



Sì, gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza dell'etichetta respiratoria

Misure di prevenzione

Altre misure di prevenzione di base (1/2)

Ulteriori **misure di prevenzione** non farmacologiche **di base** da applicare sin dall'inizio dell'anno scolastico elencate di seguito.



Igiene delle mani ed etichetta respiratoria



Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il **personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo)**



Ricambio frequente d'aria. Qualità dell'aria



Per i lavoratori sono previste misure di tutela particolari?

Sì, il **personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19** utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo **FFP2** e i **dispositivi per la protezione degli occhi** forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente.

Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi.

Misure di prevenzione

Altre misure di prevenzione di base (2/2)



Sanificazione ordinaria (periodica)



Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati



Come deve essere effettuata la sanificazione ordinaria e straordinaria?

La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del **Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021**. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20.05.2021



N.B. I **giochi** utilizzati dai bambini dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare

Misure di prevenzione

Gestione dei casi positivi

GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono **ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento**, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato **raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS**, opportunamente informato.

GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono **sottoposte alla misura dell'isolamento**. Per il **rientro** a scuola è necessario l'esito **negativo del test** (molecolare o antigenico) al termine dell'isolamento.

GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla **Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022** "*Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19*".



Misure di prevenzione

Ulteriori possibili interventi



In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell'eventualità di **specifiche esigenze di sanità pubblica** sono previste le **ulteriori misure**, elencate all'interno della tabella 2, che potrebbero essere implementate, singole o associate, su **disposizione delle autorità sanitarie** per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie **qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino**.

FAQ

Domande frequenti

FAQ 1

DOMANDA

Quali sono le **misure precauzionali** previste per i soggetti confermati positivi?

RISPOSTA

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla **misura dell'isolamento**.

Per il rientro a scuola è necessario l'**esito negativo** del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati al termine dell'isolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle circolari del Ministero della Salute:

- ✓ [Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021](#)
- ✓ [Circolare n. 19680 del 30 marzo 2022](#)

Domande frequenti

FAQ 2

DOMANDA

Permangono i **monitoraggi Covid**?

RISPOSTA

Sì. In continuità con gli anni precedenti, si conferma l'**attivazione del sistema di monitoraggio** per valutare gli impatti che la diffusione del virus ha su tutti i gradi del sistema educativo di istruzione e di formazione.

Con successiva nota verranno fornite alle Istituzioni scolastiche le **istruzioni operative per la compilazione della rilevazione** che verrà resa disponibile prima dell'inizio delle lezioni.

Domande frequenti

FAQ 3

DOMANDA

È necessario aggiornare il **Documento di valutazione dei rischi**?

RISPOSTA

A partire dal **1° settembre 2022** per il contesto scolastico non sono previste **norme speciali** connesse al virus SARS-CoV-2. Alla luce, pertanto, dell'evoluzione della situazione epidemiologica e dell'aggiornamento del quadro normativo occorre procedere ad una verifica che consenta di valutare una eventuale modifica della organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Dirigente scolastico integra il **Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza**, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Domande frequenti

FAQ 4

DOMANDA

Per accedere ai locali scolastici sono previsti **controlli sullo stato di salute**, ad es. misurazione della temperatura corporea?

RISPOSTA

No, per accedere ai locali scolastici **non è prevista alcuna forma di controllo** preventivo da parte delle Istituzioni scolastiche.

Ma, se durante la permanenza a scuola, il personale scolastico o il bambino/alunno presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso dei minori, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la **sintomatologia compatibile con COVID-19**: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa.



Domande frequenti

FAQ 5

DOMANDA

Quali sono gli **adempimenti di competenza del dirigente scolastico** a seguito dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022 (pubblicato in G.U. 03-08-2022, n. 180) recante le Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici?

RISPOSTA

Come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022, “Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le **attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità con le presenti linee guida**. Sulla base degli esiti della predetta attività il dirigente scolastico richiede all'ente proprietario dell'edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”



Domande frequenti

FAQ 6

DOMANDA

Gli alunni positivi possono seguire l'attività scolastica nella modalità della **didattica digitale integrata**?

RISPOSTA

No. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022.



Domande frequenti

FAQ 7

DOMANDA

Per gli alunni fragili sono previste misure di tutela particolari?

RISPOSTA

I genitori degli **alunni/bambini** che a causa del virus SARS-CoV-2 sono **più esposti** al rischio di sviluppare sintomatologie avverse **comunicano all'Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata**, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola.

A seguito della segnalazione ricevuta, l'Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell'alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza.



Ministero dell' Istruzione